CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 279/2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica	LATERZA	Presidente
Dott.	Mario	PISCHEDDA	Consigliere relatore
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter	BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 4 luglio 2012;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di **Settimo Torinese (TO)** in materia di allocazione contabile delle somme trasferite all'Unione dei comuni Nord Est Torino;

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, c. 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza n. 25/2012, con la quale il Presidente ha convocato questa Sezione di controllo per l'odierna seduta;

Udito il relatore consigliere Mario Pischedda;

Ritenuto in

FATTO

Con nota n. 28161 in data 25 maggio 2012, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie, con nota di quest'ultimo (n. 51/2012), pervenuta in data 11 giugno 2012 il comune di Settimo Torinese, ha chiesto un parere in merito all'allocazione contabile delle somme trasferite all'Unione dei comuni Nord Est Torino (NET).

L'ente, premesso che fa parte dell'Unione dei Comuni NET, presso la quale è stato deliberato il distacco, per un periodo sperimentale di due anni a far data dal 15 marzo 2012, del personale appartenente al Comando Polizia Municipale del Comune, chiede se è corretto prevedere in bilancio l'iscrizione dei relativi importi nella parte corrente del bilancio, che determina una duplicazione degli importi, invece di prevederne l'allocazione nei servizi per conto terzi.

In particolare l'ente precisa che " La spesa di personale della Funzione Polizia Municipale trasferita all'Unione, iscritta nei bilanci dei Comuni, Titolo I intervento 01; costituisce identico trasferimento all'Unione, Titolo I intervento 05, ai fini della regolarizzazione contabile da effettuarsi per il personale distaccato. Ciò comporta, per lo stesso importo l'iscrizione in entrata, Titolo III, categoria 5, del rimborso dall'Unione del costo del personale sostenuto da ciascun comune".

DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, c. 8, della legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano

chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

Per l'esercizio dell'attività consultiva sono stati elaborati alcuni indispensabili requisiti di ammissibilità, sostanzialmente riconducibili ad un profilo soggettivo consistente nella legittimazione del soggetto che effettua la richiesta, ed all'ambito oggettivo della richiesta. Quest'ultimo comporta la necessità di accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, necessari per i corretti rapporti con l'azione amministrativa e con le funzioni giurisdizionali, giacché il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie, e sotto quello oggettivo in quanto il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalla SS.RR. con delibera 54/2010, ed è formulato in maniera generale ed astratta.

2. Merito

Questa Sezione nel corso dell'esame sui rendiconti 2010 ha avuto modo di evidenziare tra le irregolarità contabili, l'errata inclusione nei servizi conto terzi di voci che non rientrano nelle partite di giro (si vedano tra le altre le delibere n 253 in data 21 giugno 2012, 248 in data 14 giugno 2012 e 171 in data 23 maggio 2012).

In particolare è stato osservato che l'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile in quanto non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione e potrebbe comportare, per gli enti che vi sono soggetti, un'elusione del rispetto del patto di stabilità atteso che le partite di giro, proprio perché per loro natura devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi.

In base al principio contabile 2-25 "*le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione*". Esse riguardano "*tassativamente*":

a) le ritenute erariali;

b) le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale;

c) i depositi cauzionali;

d) il rimborso dei fondi economali anticipati all'economo;

e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;

f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi".

A riprova del carattere tassativo delle partite di giro, va ricordato che il divieto di imputarvi, sia pure provvisoriamente, operazioni che non vi rientrano è stato legislativamente stabilito dall'art 7 c. 1 lett. b. del d.lgs. 118/2011.

L'allocazione della spesa proposta pertanto appare contabilmente corretta.

Va soltanto evidenziato che, poiché il rimborso della spesa da parte dell'Unione NET al comune di Settimo, consegue al trasferimento dei fondi necessari da parte di tutti gli enti associati, perché l'Unione non ha entrate proprie, ai fini del rispetto del limite della spesa di personale stabilito dalle vigenti disposizioni l'importo del rimborso può essere portato in detrazione solo al netto dei trasferimenti a tal fine erogati all'Unione dal comune.

P.Q.M.

Nelle sopra estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 4 luglio 2012.

IL RELATORE
F.to (Dott. Mario PISCHEDDA)

IL PRESIDENTE
F.to (Dott.ssa Enrica LATERZA)

Depositata in Segreteria il **6/07/2012**
Il Funzionario preposto
F.to (Dott. Federico SOLA)